



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio L – Ambito Territoriale di Pisa*

**IL DIRIGENTE**

- VISTO** il D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 recante il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole in ogni ordine e grado;
- VISTA** la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO** il D.M. n. 325/2015 concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo
- VISTO** il D.M. n. 374 del 24.04.2019 concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;
- VISTO** il proprio Decreto n. 2356.13-09-2016 con cui in esecuzione del dell'Ordinanza del C.d.S. n. 2808/2016, (Primo grado RG 11145/2015 Tar Lazio), è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Pisa, Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia dei ricorrenti indicati nel medesimo decreto
- CONSIDERATO** che gli inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento sono stati disposti con riserva di procedere al depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza nel caso in cui la trattazione di merito fosse stata favorevole all'Amministrazione, con espressa ulteriore riserva di risoluzione del contratto, a tempo determinato e/o indeterminato, eventualmente concluso in esecuzione del provvedimento giurisdizionale non definitivo ;
- ACCERTATO** che sul ricorso n. 11145/2015 il Tar Lazio, ha emesso la Sent. n. 12444/20, pubblicata il 24.11.2020 con cui, pronunciandosi definitivamente sul ricorso, ne ha disposto in parte l'improcedibilità e, per il resto, il rigetto;
- VISTA** la nota MIUR prot. n. 38905 del 28.08.2019 avente per oggetto a.s. 2019/2020 – istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenza al personale docente, educativo ed ATA, con particolare riguardo al paragrafo “Diplomati magistrali – Scuola Primaria e dell'Infanzia”;
- VISTO** il d.l. 29.10.2019 n. 126, così come convertito con modificazioni nella l. n. 159 del 20.12.2019, con particolare riferimento all'art. 1-quinques, comma 1 bis, in relazione alla tempistica ed agli effetti dell'esecuzione delle sentenze di merito favorevoli all'Amministrazione riguardanti il personale docente;
- VISTA** la Sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 11 del 27/12/2017;
- VISTA** la Sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 5 del 27/02/2019;
- RITENUTO** di non poter comunicare agli interessati l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990 e che, comunque, ciò non determinerebbe un contenuto diverso dal presente provvedimento;

**RITENUTO** di dover dare esecuzione alla Sent. n. 12444/20, pubblicata il 24.11.2020 adottando i conseguenti provvedimenti;

### **DISPONE**

1. Per le motivazioni di cui in premessa sono depennati dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola primaria e/o della scuola dell'infanzia e dai correlati elenchi per il sostegno, nonché dalle relative Graduatorie di Istituto di prima fascia, con effetto dalla data di inserimento, i sottoelencati ricorrenti:

DE LUCA SABRINA	AAAA	EEEE
NOCERA ALESSIA	AAAA	EEEE
ONOFRIO LORETA	AAAA	EEEE
VENDITTO ANNA	AAAA	EEEE

2. I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d'istituto risultano eventualmente inseriti i docenti sopra indicati, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla prima fascia, conservandone la posizione a pieno titolo in seconda fascia, se già inclusi.
3. I Dirigenti Scolastici nelle cui sedi i docenti sopra indicati risultino titolari con contratto a tempo determinato stipulato da GAE con la clausola di riserva al 31/08/2022, provvederanno alla pronta trasformazione dello stesso in un contratto a tempo determinato al 30/06/2022.
4. I docenti titolari di cattedra a tempo determinato da GAE con la clausola di riserva al 30/06/2022 o titolari di cattedra a tempo determinato da GPS al 30/06/2022, porteranno a naturale scadenza il contratto.
5. I Dirigenti Scolastici nelle cui sedi i docenti indicati risultino titolari di contratto stipulato a seguito di immissione in ruolo per concorsi per titoli ed esami non dovranno apportare alcuna rettifica ai contratti medesimi.
6. I Dirigenti scolastici interessati, che hanno stipulato con i docenti indicati contratti a tempo indeterminato da GAE con riserva, provvederanno a mettere in atto le procedure di risoluzione, con atto a propria firma, secondo quanto previsto dall'art. 1 quinquies della Legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159 citata in premessa, del contratto a tempo indeterminato stipulato con clausola risolutiva, nonché alla stipula di nuovo contratto a tempo determinato al 30/06/2022.

Per effetto della legge sulla privacy, il presente decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi.

L'amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della l. n. 241/1990, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento.

**IL DIRIGENTE**

**Fabio Pagliazzi**

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse